



Unione Europea



Repubblica Italiana



Région Autonome Vallée d'Aoste
Regione Autonoma Valle d'Aosta

PROGRAMMA INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE 2014/20 (FSE)

Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni

Aggiornamento approvato dai membri del CdS il 16 agosto 2019

Agosto 2019

PREMESSA

Il presente documento, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 110.2.a) e 125.3.a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché dal Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE) (di seguito POR FSE) adottato con Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 in data 12 dicembre 2014, descrive la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni nell'ambito del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/20 (FSE)".

In ottemperanza all'articolo 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e al fine di accelerare l'avvio della programmazione 2014/20, l'Autorità di gestione, di concerto con i competenti organi europei e nazionali, ha ritenuto opportuno esaminare e approvare tali criteri nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma, al fine di consentirne l'avvio conformemente alle regole di ammissibilità delle spese. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 65 (Ammissibilità) dello stesso regolamento, si ricorda che nel periodo intercorso tra la data di ammissibilità della spesa del POR FSE e l'approvazione dei criteri da parte del CdS qui proposti, per consentire il tempestivo avvio della programmazione operativa 2014/20 e in continuità con la programmazione 2007/13, sono stati utilizzati, sulla base di quanto deciso dal CdS del 4 giugno 2014 ed in coerenza con quanto previsto all'interno del PO FSE 2014/20, i criteri di selezione adottati nella programmazione 2007/13, allegati al presente documento e approvati dal Comitato di sorveglianza in data 5 giugno 2015.

La logica con cui è stato costruito il documento si basa sull'esplicitazione della strategia del POR FSE, in coerenza con le priorità definite nella Strategia Europa 2020, nell'Accordo di Partenariato dell'Italia 2014-2020 (AdP), nella Politica regionale di sviluppo (Quadro strategico regionale) e sull'individuazione, e sul conseguente finanziamento di progetti, caratterizzati da un grado elevato di coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi generali e specifici del Programma stesso.

In particolare il documento esplicita i criteri di selezione distinguendo in due macro-categorie:

- 1) criteri di ammissibilità;
- 2) criteri di valutazione tecnica.

I **criteri di ammissibilità** rappresentano i requisiti di eleggibilità - "regole" - delle operazioni strettamente collegate ai contenuti delle attività, la cui verifica comporta esclusivamente la rispondenza o meno a specifici requisiti (ON/OFF), dettati non solo dalle disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/1013, ma altresì dalla normativa vigente europea, nazionale e regionale.

I **criteri di valutazione tecnica** rappresentano i principi guida della selezione attraverso la cui si verifica la rispondenza delle attività alla strategia ed agli obiettivi del Programma. Tale verifica è subordinata all'esito positivo dell'analisi di ammissibilità precedentemente descritta che determina l'idoneità del progetto ad essere valutato.

Si evidenzia che per la definizione dei criteri suddetti si è esplicitamente tenuto conto:

- dei vincoli posti dal regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125, comma 3;
- degli orientamenti comuni all'attuazione dei programmi proposti dal Nucleo di valutazione dei programmi a finalità strutturale (NUVAL) per la selezione degli interventi cofinanziati dai fondi europei e statali per il periodo 2014/20;
- dei principi guida per la selezione delle operazioni presenti, per ciascuna priorità di investimento, nel Programma investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE).

La definizione dei criteri di selezione dei progetti approvati a valere sul PO si presenta strettamente e direttamente collegata alle altre componenti che interagiscono con il ciclo di definizione dell'offerta formativa, e che sono rappresentate da:

- il dispositivo di accreditamento dei soggetti formativi, ove pertinente;
- la strumentazione relativa alle modalità di presentazione dei progetti (formulario), laddove prevista;
- le modalità e procedure per il monitoraggio in itinere ed ex post delle attività;
- le procedure e regole di attuazione e gestione dei progetti;
- in generale, le azioni di supporto e rafforzamento del sistema.

La metodologia e i criteri di selezione di cui al presente documento tengono conto, inoltre, delle indicazioni presenti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) della Regione in relazione ad una auspicata "riduzione dei tempi di selezione delle operazioni".

Quanto presentato in questo documento va comunque inteso come una proposta dinamica, soggetta a future possibili integrazioni e modifiche, che dovranno in ogni caso essere sottoposte ad approvazione da parte del CdS. Nel caso in cui, in fase di attuazione del Programma, si ritenesse opportuno procedere a cofinanziare interventi previsti nell'ambito di leggi regionali, i criteri proposti potranno essere integrati con criteri relativi alle modalità da approvare da parte del Comitato di Sorveglianza.

Il documento è organizzato in due sezioni: una prima relativa alla metodologia, una seconda che evidenzia i criteri per la selezione delle operazioni.

1. LA METODOLOGIA DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Nell'ambito del POR FSE 2014/20, la Regione autonoma Valle d'Aosta definisce, avvia e gestisce gli interventi nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale e dai documenti di programmazione regionale.

I criteri di selezione contenuti nel presente documento possono essere ulteriormente dettagliati in sede di avviso/procedura ad evidenza pubblica, in ragione della tipologia degli interventi da finanziare e delle relative esigenze specifiche.

Tutte gli interventi previsti nell'ambito del POR FSE dovranno essere selezionati nel rispetto dei principi cardine di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, come previsto dall'art. 125, comma 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Al fine di garantire la libertà di concorrenza, l'accesso alle operazioni è aperto a tutti i soggetti aventi sede nell'Unione europea.

1.1 *Principi generali*

I criteri di selezione elaborati dall'AdG, in linea con quanto prescritto dall'art. 125, paragrafo 2, lettera a), assicurano:

- il rispetto dei principi della non discriminazione e della trasparenza;
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità di investimento (così come definito nel PO);
- la promozione della parità tra uomini e donne, di non discriminazione e dei principi dello sviluppo sostenibile (artt. 7 e 8 regolamento UE n. 1303/2013).

Ai principi trasversali suddetti si aggiungono, ove applicabili, i seguenti orientamenti messi a punto dal NUVAl della Valle d'Aosta, in coerenza con la strategia del Quadro strategico regionale 2014/20:

Dimensione collettiva:

- Molteplicità dei soggetti coinvolti
- Integrazione tra soggetti pubblici e privati
- Integrazione tra settori
- Integrazione con iniziative progettuali che possono coinvolgere anche altri territori

Massa critica

- Adeguatezza del dimensionamento dell'intervento rispetto al conseguimento degli obiettivi operativi della Politica regionale di sviluppo

Sostenibilità

- Adeguatezza delle modalità individuate per garantire la sostenibilità dell'operazione

Approccio partecipativo

- Coinvolgimento e responsabilizzazione dei portatori d'interesse e dei destinatari

Focalizzazione ai risultati

- Specifica capacità di focalizzazione di un progetto al conseguimento dei risultati

Focalizzazione sulla specificità alpina

- Valorizzazione di quelle iniziative progettuali capaci di raccordarsi con la Strategia di innovazione per la specializzazione (RIS3) della VdA.

Accanto ai principi suddetti, nella selezione delle operazioni, inoltre, si terrà altresì conto dei principi guida previsti per ciascuna priorità d'investimento all'interno del POR FSE richiamati nella tabella presentata di seguito.

Priorità di investimento	Principi guida indicati nel PO
8.i) - 8.ii)	Premiare le proposte progettuali: <ul style="list-style-type: none"> - in grado di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target previsti; - capaci di sostenere pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso al mercato del lavoro e ai percorsi di carriera; - in grado di favorire quei destinatari che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità sociale.
8.vii)	Premiare le proposte progettuali in grado: <ul style="list-style-type: none"> - di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target previsti; - favorire quei destinatari che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità sociale.
9.i)	Premiare le proposte progettuali: <ul style="list-style-type: none"> - maggiormente incisive sui target più sensibili e a maggiore disagio socio-lavorativo; - integrate con altri strumenti della programmazione europea, nazionale o regionale; - in grado di fornire servizi innovativi e personalizzati.
9.iv)	Premiare le proposte progettuali in grado: <ul style="list-style-type: none"> - di incidere con maggiore efficacia nei confronti dei target previsti; - di prevedere azioni trasversali con altre azioni realizzate a livello regionale, nazionale o europeo; - di insistere su aree o territori marginali.
10.i)	Premiare le proposte progettuali: <ul style="list-style-type: none"> - più incisive ed efficaci per contribuire alla riduzione del fallimento formativo e al miglioramento delle competenze chiave degli allievi; - che rientrano nell'ambito di un progetto più ampio di lotta alla dispersione scolastica e di miglioramento delle competenze chiave.
10.ii)	Premiare le proposte progettuali più incisive ed efficaci a rafforzare le sinergie tra mondo dell'istruzione, della ricerca e mondo della produzione, anche attraverso la costituzione di reti.
10.iii)	Premiare le proposte progettuali più incisive ed efficaci a innalzare il livello di competenze della popolazione adulta o a qualificare e riqualificare i lavoratori, con particolare attenzione alle specificità del contesto regionale.
11.ii)	Premiare le proposte progettuali più incisive ed efficaci nel miglioramento delle prestazioni e delle competenze dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nel ciclo di programmazione.

Nel caso di operazioni attuate nei territori selezionati come Aree interne, in sede di avviso/procedura ad evidenza pubblica si prevede l'adozione di specifici criteri di premialità.

Nella selezione dei destinatari nell'ambito di alcune tipologie di operazioni, si assume quale criterio premiante la condizione familiare di difficoltà economica, misurata attraverso l'ISEE oppure, per specifici interventi, il grado di disagio sociale degli utenti.

Nella fase di selezione, valutazione e approvazione delle operazioni l'AdG assicura la piena conformità rispetto a:

- i principi relativi al partenariato e alla governance a più livelli;
- le norme relative agli appalti pubblici;
- le norme relative agli aiuti di Stato;
- le norme ambientali;
- l'accessibilità alle persone con disabilità.

1.2 Procedure di affidamento

Nel presente documento si declinano i criteri di selezione in base alle seguenti fattispecie:

- operazioni attuate mediante procedura ad evidenza pubblica;
- operazioni attuate mediante affidamenti a società *in house*.

I contributi a imprese pubbliche o private o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, a enti bilaterali o a raggruppamenti fra questi, saranno concessi **nel pieno rispetto della normativa sugli aiuti di Stato**.

2. CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

2.1 OPERAZIONI ATTUATE MEDIANTE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA

Qualora la Regione non attui direttamente le operazioni previste dal POR FSE, la selezione delle stesse avviene mediante procedure aperte con l'affidamento di appalti pubblici o con la concessione di sovvenzioni o di contributi nel rispetto della disciplina europea, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici, di concessioni e di aiuti di Stato.

2.1.1. Selezione mediante appalti pubblici

Nel caso in cui le operazioni finanziate danno luogo all'affidamento di appalti pubblici, come è il caso dell'acquisizione da un operatore di mercato di beni e servizi il cui valore aggiunto va significativamente a beneficio diretto del soggetto acquirente, l'AdG o le altre strutture regionali coinvolte nell'attuazione del PO applicano il D.Lgs. n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e la l.r. 36/2011 e ss.mm. e ii. La Regione è attenta a recepire, inoltre, tutte le future disposizioni derivanti dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.

I criteri di selezione delle operazioni non formative di sistema sono contenuti nel titolo IV del D.Lgs. 50/2016. In ottemperanza e rafforzamento di quest'ultimo criterio, si opererà assegnando, in linea di massima, un peso all'offerta economica di un minimo del 25%.

L'assegnazione tramite appalti pubblici di servizio sarà adottata tenendo presente il diverso grado di coerenza che le norme sugli appalti hanno a seconda dell'importo messo a gara, ma comunque dell'esigenza di garantire in ogni caso i principi del Trattato in merito alla trasparenza degli affidamenti di risorse pubbliche

Nel caso di procedure di appalto il rapporto tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario risulta di natura contrattuale.

2.1.2. Selezione mediante la concessione di sovvenzioni

Per l'attuazione di operazioni che non si configurano come appalti pubblici, l'AdG o le altre strutture regionali coinvolte nell'attuazione del POR FSE adottano procedure di selezione per la concessione di finanziamenti in forma di sovvenzione o contributo, in osservanza della legge sul procedimento amministrativo (artt. 1 e 12 della L.n. 241/1990 e s.m.i.), sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, e nel pieno rispetto delle norme in materia di concorrenza e dei principi comunitari di parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e mutuo riconoscimento.

2.1.2.1. Operazioni attuate mediante la concessione di sovvenzioni

Rientrano in tale fattispecie gli interventi attuati mediante la concessione di sovvenzioni a Enti accreditati, istituzioni scolastiche e Università (o soggetti equiparati come FTS, ITS, ...) per la realizzazione di attività a carattere sia formativo che non formativo. Le procedure di evidenza pubblica finalizzate a consentire l'affidamento delle attività sono gestite dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta secondo le seguenti modalità.

Il processo di programmazione è articolato in metodologie, ruoli e modalità, secondo un approccio basato su:

- la definizione preliminare, a partire dagli esiti delle osservazioni dei fabbisogni e dalle linee del POR, FSE dell'articolazione di ogni singola operazione e della dimensione economica ad ognuna di esse allocata, in ragione delle esigenze di specificità e di potenziale competizione fra le proposte ricevibili;
- la descrizione, per ogni scheda intervento, del contesto e dei requisiti cogenti di programmazione;
- la scelta delle modalità di più efficace garanzia del rispetto dei principi orizzontali, definendo ove essi siano da assumere come vincolo cogente di progettazione e dove/come siano da risolvere attraverso indicazioni non cogenti di priorità, con impatto in sede di valutazione tecnica di merito;
- l'indicazione, in termini di vincolo o di priorità, degli elementi atti a rispondere ai principi guida indicati nel POR FSE in relazione alla priorità di investimento sulla quale l'operazione insiste (cfr. punto 1.1. del presente documento).

Del processo di programmazione (logica, strumenti in esito) sarà data ampia pubblicizzazione ai soggetti potenzialmente interessati, in modo da rafforzare la qualità complessiva del sistema formativo, agendo indirettamente sulla qualità progettuale.

L'avviso, predisposto dall'Autorità di gestione o dalle Strutture regionali responsabili dell'attuazione degli interventi (SRRAI), definisce, oltre alle modalità e procedure relative alla presentazione delle proposte progettuali, gli elementi tecnici specifici di ciascuna tipologia di operazione oggetto della procedura. Tali elementi sono evidenziati in "schede intervento", ricondotte ad un formato standard in cui sono presentati gli elementi informativi necessari ad una corretta ed efficace interpretazione degli orientamenti e degli obiettivi attesi dall'Amministrazione.

La scheda intervento contiene una serie di informazioni utili alla definizione della proposta progettuale quali, ad esempio:

- il contesto di programmazione, nel quale sono presenti le indicazioni necessarie alla comprensione dell'azione dell'avviso, mettendo in evidenza le relazioni fra scheda e quadro di programmazione, l'esplicitazione sintetica del fabbisogno e le finalità attese;
- requisiti cogenti di programmazione, nel quale sono presenti i vincoli assunti dal programmatore relativamente a dimensione massima delle risorse disponibili per tipologia di operazione ed eventuale numero massimo di azioni ammissibili a finanziamento integrati, ove del caso, da altri parametri utili ai fini della miglior comprensione degli aspetti quantitativi della scheda;
- requisiti cogenti di progettazione, nel quale è presente, in modo organico, l'insieme dei vincoli che devono essere obbligatoriamente assunti dal soggetto che si candida alla

realizzazione definiti in ragione del tipo di impatto atteso. Può comprendere campi quali: le caratteristiche quali-quantitative dei destinatari per unità di intervento (tipo e numero minimo/massimo di partecipanti ad un'azione formativa, ...); gli standard minimi di servizio attesi (caratteristiche vincolanti di contenuti, metodologie, valutazioni, attestazioni in esito, ...); i parametri di costo ammessi, eventuali limiti di dimensione economica massima di ogni singolo intervento, ecc;

- requisiti di attuazione, nel quale è presente l'insieme delle indicazioni vincolanti che devono essere assunte dal soggetto attuatore, in fase di realizzazione delle attività. Tali requisiti assumono rilevanza in sede di monitoraggio e controllo in itinere dell'iniziativa;
- principi orizzontali, nel quale è presente, in modo articolato, l'insieme delle priorità assunte in sede di valutazione della proposta, con riferimento tanto ai principi orizzontali che alle priorità specifiche, connesse agli obiettivi di programmazione regionale.

Il processo di valutazione si organizza su:

1. Fase di ammissibilità dell'operazione, quali:

- conformità alle disposizioni specifiche dell'avviso, relativamente a tempi e modalità di presentazione del progetto;
- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei beneficiari ammissibili, come previsto dall'avviso;
- possesso, da parte del soggetto proponente, dei requisiti richiesti dall'avviso per la presentazione della domanda: esperienza pregressa, presenza di specifiche competenze professionali, condizioni specifiche in materia di aiuti di Stato, ecc.;
- regolarità formale della domanda e presenza della documentazione richiesta a corredo del progetto;
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti dai altri Fondi europei, nazionali e regionali.

L'esito negativo di questa fase di valutazione formale comporta, quale procedimento automatico, la non ammissione del progetto a valutazione e finanziamento.

2. Fase di valutazione tecnica, finalizzata a:

- a. verificare la coerenza del progetto con gli obiettivi generali del programma, con gli obiettivi specifici dell'Asse e con le ulteriori specificità e finalità indicate nell'avviso;
- b. verificare il rispetto dei requisiti cogenti di progettazione ed in generale dei vincoli definiti dall'avviso;
- c. valutare la qualità complessiva della proposta, sulla base dei criteri sotto specificati.

La valutazione di cui al punto 2 consente la formazione di una graduatoria per ogni tipologia di operazione, così come definita e descritta nei singoli avvisi.

La valutazione tecnica delle proposte progettuali viene realizzata mediante l'applicazione dei seguenti criteri:

- **Coerenza esterna:** volta a valutare la rilevanza da assegnare al raccordo tra progetto e contesto di riferimento, affinché le iniziative risultino il più possibile ancorate alle esigenze delle situazioni reali ed agli orientamenti programmatici regionali. E' articolato in:
 - i. **Qualità dell'analisi del bisogno del contesto:** l'oggetto di valutazione attiene alle concrete modulazioni che traducono in pratica lo sforzo di contestualizzazione del

progetto, a partire dalle finalità di programmazione (indicazioni generali del fabbisogno), esposte nella sezione "Contesto generale di programmazione" della scheda intervento. Tali finalità, espresse dalla Amministrazione regionale nell'ambito e per ciascuna delle operazioni di cui propone la realizzazione, sono oggetto di approfondimento ed esplicitazione progettuale da parte del soggetto proponente, che è tenuto ad identificare un preciso contesto di intervento, negli aspetti essenziali ai fini dello sviluppo e della giustificazione delle scelte progettuali compiute;

ii. Coerenza strategica e integrazione: L'oggetto di valutazione riguarda il riscontro nel progetto di chiari ed espliciti riferimenti alle indicazioni di programmazione strategica ed al raccordo con iniziative di filiera e/o area convergente. A livello valutativo, si pongono in generale le seguenti esigenze:

- verificare se il progetto proposto è coerente con le finalità definite dal quadro programmatico nel quale si iscrive e se il progetto proposto vede la diretta assunzione di tali finalità come obiettivo (con una scarsa/nulla specificazione di un contesto di intervento) o se, al contrario, vi è un'analisi delle caratteristiche rilevanti ai fini della motivazione delle successive scelte progettuali (eventuale specificazione di un particolare target di destinatari comunque ricompreso in quello generale; eventuale indicazione di variabili valutate importanti nella declinazione di obiettivi pedagogici, contenuti, metodologie, azioni di accompagnamento e supporto, modalità di informazione e selezione, ecc);
- verificare se e in quale misura il progetto si collega con altri interventi, oggetto di cofinanziamento da parte dei fondi strutturali o realizzati nel quadro di politiche regionali di settore;

- **Coerenza interna:** volta a valutare le architetture progettuali adottate, nonché le congruenti e mirate connessioni tra le diverse dimensioni in gioco, ivi compresi i collegamenti tra aspetti formali e sostanziali presenti nei progetti. L'oggetto di valutazione concerne l'impianto logico/metodologico che collega bisogni, obiettivi, azioni previste, risultati attesi e dispositivi prefigurati per il loro monitoraggio/valutazione. E' articolato, laddove pertinente, in:

i. Qualità progettuale: l'area ha per obiettivo la valutazione della logica pedagogica ed operativa del progetto, ricercando in particolare due livelli di coerenza:

- verso le caratteristiche del contesto di programmazione, rispetto alle indicazioni fornite dalla Regione eventualmente meglio dettagliate e contestualizzate da parte del proponente;
- all'interno del progetto stesso, nel rapporto causale fra contenuti, metodologie, impianto di controllo, adeguatezza delle risorse umane e strumentali previste;

ii. Significatività delle proposte: l'area ha per obiettivo la valutazione del grado di assunzione da parte del proponente delle priorità poste in modo non vincolante dalla Regione in sede di scheda intervento. Saranno valutati, tra l'altro, elementi quali il contributo della proposta alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e al conseguimento dei principi orizzontali, qualora pertinenti, relativi alla dimensione collettiva nonché alla massa critica, sostenibilità e approccio partecipativo. Tale valutazione è svolta dal punto di vista logico a seguito dell'esame di coerenza, mantenendo in ogni caso una natura autonoma;

iii. Economicità: congruità e alla correttezza in termini di coerenza con le UCS (quando utilizzate) e più in generale rispetto alla correttezza delle voci di preventivo e di

congruenza di bilancio della proposta progettuale in relazione ai limiti massimi di spesa indicati dalla normativa regionale ed in relazione ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti nell'Avviso.

Ai criteri sopra riportati si possono aggiungere, come indicato nella precedente sezione 1.1, dei criteri premiali volti a valorizzare quei progetti in grado di contribuire al conseguimento:

- dei principi guida per la selezione delle operazioni previsti dal POR FSE (richiamati nella tabella presentata nella sezione 1.1) ;
- della strategia delle aree interne;
- dell'integrazione delle operazioni previste in Progetti strategici regionali.

Per ciascun criterio suddetto è assegnato un peso, il cui orientamento dimensionale è riportato nella tabella seguente:

Criteri di valutazione	Peso %
Coerenza esterna	min 40% - max 60%
Coerenza interna	min 40% - max 60%
Premialità	min 10% - max 20%

Le proposte progettuali saranno valutate da un nucleo tecnico di valutazione appositamente individuato.

2.1.2.2. Operazioni attuate mediante la concessione di contributi alle imprese o alle persone o interventi a domanda individuale

Nel caso di **operazioni attuate mediante la concessione di contributi alle imprese anche per il tramite di enti di formazione accreditati a seguito di avvisi pubblici o alle persone o interventi a domanda individuale**, per la cui tipologia si rimanda a quanto riportato a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo nel Box1, il processo di selezione avviene come segue.

La Struttura responsabile dell'attuazione degli interventi (soggetto beneficiario non necessariamente riferito all'Amministrazione regionale qualora si opera attraverso modalità di attuazione a regia¹) pubblica un avviso a presentare proposte rivolto a singoli soggetti (privati o imprese).

Le domande individuali sono presentate dal singolo soggetto (privato o impresa) che predispone un progetto nel quale evidenziare e motivare la coerenza tra il progetto stesso e gli obiettivi dell'avviso.

Il processo di valutazione si organizza su una verifica tecnica formale volta a verificare:

- possesso, da parte del soggetto richiedente, dei requisiti di ammissibilità richiesti dall'avviso;
- ammissibilità del soggetto che presenta la domanda;
- ammissibilità della tipologia di attività oggetto della domanda;
- completezza della documentazione;
- conformità alle disposizioni specifiche dell'avviso, relativamente a tempi e modalità di presentazione del progetto;

¹ Si definisce attuazione a regia quando l'attuazione viene demandata dalla struttura regionale competente per materia di concerto con l'autorità di Gestione ad un beneficiario esterno all'Amministrazione regionale.

- appartenenza del soggetto proponente alle categorie dei beneficiari ammissibili, come previsto dall'avviso;
- assenza di duplicazione di finanziamenti provenienti da altri Fondi europei, nazionali e regionali;
- qualità della proposta progettuale e coerenza tra il progetto stesso e gli obiettivi dell'avviso (laddove pertinente);
- rispetto dei requisiti in materia di aiuti di Stato.

Box 1 - Esempio delle principali tipologia di concessioni a persone e/o imprese

- borse di ricerca e formazione in favore di persone interessate a sviluppare progetti di specializzazione individuali nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico;
- voucher di servizi;
- contributi/rimborsi spese individualiper la partecipazione ad attività di formazione;
- contributi individuali per la partecipazione di lavoratori dipendenti e autonomi a iniziative di formazione continua;
- progetti formativi individuali degli apprendisti;
- contributi per progetti di sostegno economico finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale e occupazionale;
- contributi per progetti finalizzati alla promozione dell'inserimento lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale e occupazionale sul mercato del lavoro;
- contributi per la realizzazione di progetti individuali di creazione/sviluppo imprenditoriale.

2.2 OPERAZIONI ATTUATE MEDIANTE L’AFFIDAMENTO A SOCIETA’ INHOUSE

Nel caso degli Enti cosiddetti “in house” alla Regione le operazioni potranno essere assegnate dall’AdG e/o dalle SRRAI attraverso forme di affidamento diretto. Nell’ambito delle attività progettuali dovranno essere individuati forme e strumenti tali da esercitare, da una parte, uno stretto controllo sul progetto affidato e dall’altra rafforzare e rendere maggiormente pregnante il cosiddetto “controllo analogo” previsto dagli orientamenti giurisprudenziali in materia di “affidamenti in house”. Elemento questo indefettibile per la tipologia di affidamento operata. Gli Enti cosiddetti “in house” dovranno pertanto realizzare le attività previste dal progetto approvato, attenendosi puntualmente e tassativamente alle disposizioni europee, nazionali e regionali vigenti, impegnandosi ad una eventuale rimodulazione dello stesso in caso di successive disposizioni impartite dall’Amministrazione affidante a seguito di intervenuta innovativa normativa in materia, nonché rispettare le procedure di evidenza pubblica, previste dalla normativa vigente in materia di appalti, per gli eventuali affidamenti a valle che potranno essere operati.

Si evidenzia che tale affidamento viene considerato legittimo soltanto se l’Amministrazione affidante esercita sul soggetto affidatario un controllo c.d. “analogo” a quello corrispondente ai propri servizi e il soggetto contraente svolge la parte maggiormente rilevante della propria attività al servizio dell’Amministrazione affidante.